



**COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: Parere su “Emendamento al progetto del Bilancio di Previsione 2024-2026”

Il Collegio dei Revisori

Ricevuta in data 06/08/2024 la proposta di Consiglio Comunale di Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 con nota prot. 16420;

Ricevuto in data 02/08/2024, trasmesso con nota 16301, lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026, approvato dalla Giunta Comunale in data 30/07/2024 con deliberazione n. 90 e i relativi seguenti allegati obbligatori:

Trasmesso in data 13/08/2024 il Parere sul Bilancio di Previsione 2024-2026;

Vista la nota n. 17779 del 28/08/2024 avente per oggetto “Emendamento al progetto del Bilancio di Previsione 2024-2026”;

Evidenziato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/05/2023 il Comune di Campofelice di Roccella ha deliberato il ricorso alla procedura di “Riequilibrio Pluriennale”, disciplinata dall’art. 243 bis del 267/2000;

Visto l’art. 175 del D.Lgs 267/2000 che testualmente recita :

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
 - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
 - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
 - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
 - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione .

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta .

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei

capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Richiamato l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 15 giugno 2021 n. 26 che testualmente recita “Per il triennio 2021- 2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio ai sensi dell'art 175 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni”;

Dato atto che con la Legge n. 41 (Legge di conversione del D.L. n. 13 del 24/02/2023 pubblicata in G.U. 21/04/2023, n. 94) è stata estesa per gli Enti Locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria , la possibilità di effettuare variazioni in bilancio con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per spese connesse al PNRR ed è stata allargata la portata dell'art. 15 comma 4-bis del D.L n.77/2021, il quale ha previsto dal 2021 al 206 la possibilità di effettuare variazioni di bilancio anche in esercizio o gestione provvisoria per iscrivere i finanziamenti statali ed europei ed è stata , sempre per i fondi PNRR/PNC, disciplinata l'esclusione dalle Norme che prevedono la sospensione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all'ente locale in caso di mancato invio puntuale alla Bdap dei dati sui bilanci o invio al SOSE dei dati per il calcolo dei fabbisogni standard. Fra le deroghe introdotte, inoltre, c'è la possibilità di accertare le risorse PNRR e PNC sulla base della deliberazione Formale di riparto o assegnazione senza attendere l'impegno dell'Amministrazione erogante (articolo 15, comma 4 del D.L. n.77/2021)

DATO ATTO che l'art. 5 della L.R. 13/2021 (norme in materia di variazione di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o esercizio provvisorio (modificato dall'art. 20, comma 3 della L.R. 29/2021 e dall'art. 10 comma 1 , della L.R. 8/2023) dispone che “ Per gli anni dal 201 al 2026 per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale , regionale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali , i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria limitatamente alle suddette risorse sono autorizzati ad effettuare variazioni con delibera di Giunta da ratificarsi a pena di decadenza da parte del Consiglio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ”.

Verificata la necessità di apportare alcune variazioni alle previsioni di spesa e di entrata per adeguare gli interventi previsti alle esigenze intervenute successivamente all'approvazione del sopraindicato atto deliberativo;

Viste le schede tecniche contabili denominate “ Entrate ed Uscite”, unitamente alle schede relative agli “Equilibri di bilancio e al Fondo crediti dubbio Esigibilità”, allegate alla proposta di deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Verificate che le variazioni proposte al bilancio, appaiono attendibili e che in ogni caso sono conformi ai principi giuridici dettati dal D. Lgs 267/2000 artt. 162 e 175 in materia di formazione e modifica al bilancio di previsione, oltre alle vigenti norme di legge, statutarie, regolamentarie in materia di contabilità.

Vista l'attestazione espressa ai sensi dell'art. 153, comma 4° del D. Lgs 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario sulla veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa del Bilancio di Previsione 2024-2026;

Evidenziato che Il Responsabile del Settore Tecnico ha espresso parere di regolarità tecnico –contabile sull'emendamento presentato con nota 17779 del 28/08/2024;

Evidenziato che Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ha espresso parere di regolarità – contabile sull'emendamento presentato con nota 17779/2024;

Rilevato che le variazioni proposte, assicurano il permanere degli equilibri di bilancio e il rispetto del nuovo vincolo di pareggio di bilancio di competenza, che ha sostituito il patto di stabilità interno.

Richiamato l'art. n. 179 del D.Lgs 267/2000 ed s.m.i derubricato “ Accertamento “ relativamente alle modalità di accertamento delle Entrate ;

Richiamato l'art. n. 183 del D.Lgs 267/2000 ed s.m.i derubricato “ Impegno “ relativamente alle modalità di assunzione degli Impegni di Spesa ;

Evidenziata la necessità di non attivare spese correlate alle entrate a destinazione vincolata se non a seguito e nella misura dell'eventuale accertamento della relativa entrata.

Richiamato l'art. 239 c. 1 lettera b) D. Lgs 267/2000 il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio;

tantopremesso visto e considerato, il Collegio dei Revisori

ESPRIME

Parere Favorevole sull “ Emendamento al progetto del Bilancio di Previsione 2024-2026”, ricevuto con nota 17779 del 28/08/2024.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Domenico Camarda

Dott Basilio A. Scaturro

**firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*